

Gli assi nella manica del patto di famiglia

di **Ennio Vial**

OneDay Master

Patti di famiglia

Scopri di più

Il **patto di famiglia** è un istituto del nostro ordinamento volto a favorire il **passaggio generazionale di aziende o quote societarie**. Diversi sono i limiti, soprattutto se confrontato con il trust; tuttavia, non mancano anche 2 assi nella manica che il patto può vantare ossia la **derogabilità dei patti successori** e la **possibilità di prevedere il recesso**. Ci soffermiamo su questo secondo aspetto. In base all'[art. 768-septies, c.c.](#), il contratto può essere **sciolto o modificato** dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia **in 2 modi alternativi**:

- mediante **diverso contratto**;
- **mediante recesso**, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Il recesso può avvenire solo se **espressamente previsto** nel contratto originario e per i **motivi convenzionalmente previsti**. Anche se non specificato, si ritiene che il diritto al recesso spetti a **ogni singolo soggetto** che ha concluso il patto di famiglia. È consigliabile, qualora lo si preveda, regolamentare nel contratto il **diritto di recesso e le sue modalità di attuazione**.

Ad avviso di chi scrive, il recesso deve avere la stessa forma **dell'atto a cui si riferisce** e, pertanto, deve essere **concluso per atto pubblico**.

Il recesso nel patto di famiglia appare una **opportunità particolarmente interessante**, in quanto permette una sorta di **via di uscita in chiave retroattiva** del passaggio dei beni. Una simile opportunità è invero preclusa nel caso delle donazioni che possono essere revocate solo in **ipotesi molto marginali**. La possibilità della revoca appare molto limitata anche in **relazione ad altri istituti**, quali **il trust**.

L'opportunità offerta dal **recesso nel patto di famiglia non è di poco momento**, in quanto la clausola potrebbe essere utilizzata, ad esempio, quando il disponente, che ha operato il ricambio generazionale attraverso il passaggio delle quote societarie ai discendenti, si trova in **condizioni di indigenza e i donatari della società non provvedono al suo sostentamento**. La

revoca è la via di uscita del disponente per **rientrare in possesso dell'azienda**, al fine di venderla e vivere con gli introiti.

La **disciplina fiscale relativa al ritrasferimento** che si attua mediante lo scioglimento o il recesso dal patto di famiglia **non è stata disciplinata dal Legislatore**.

Sul punto è interessante **richiamare il Documento "Il patto di famiglia e il passaggio generazionale dell'impresa" del CNDCEC del 15 luglio 2020**, che dedica un interessante approfondimento, sotto il profilo degli effetti fiscali derivanti ai fini delle imposte indirette, circa le ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni realizzato con il patto di famiglia venga meno in funzione di una **clausola risolutiva espressa inserita nel contratto**, o in funzione del mutuo consenso delle parti ([artt. 768-septies](#) e [1372, c.c.](#)).

Le 2 fattispecie meritano separata trattazione.

Infatti, risultano ancora piuttosto oscillanti gli orientamenti interpretativi manifestati a margine del **trattamento fiscale delle ipotesi di risoluzione per mutuo consenso**, mentre il tenore letterale del [comma 1 dell'art. 28, D.P.R. n. 131/1986](#), non lascia dubbi in merito alle **modalità di tassazione dei trasferimenti che si verificano nelle ipotesi di scioglimento del contratto per clausola risolutiva espressa**.

Con riferimento alle ipotesi di **risoluzione del contratto**, il [comma 1, dell'art. 28, D.P.R. n. 131/1986](#), dispone che la medesima è soggetta **all'imposta di registro in misura fissa** se dipende da clausola o da condizione **risolutiva espressa** contenuta nel contratto stesso, oppure se è **stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata** entro il **secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto**.

Al verificarsi di queste condizioni, la **tassazione proporzionale trova applicazione unicamente** se per la risoluzione del contratto è stato previsto **un corrispettivo** e, in ogni caso, si applica esclusivamente **sull'ammontare di quest'ultimo** (scontando l'aliquota del 3% prevista, in via residuale, per gli atti a contenuto patrimoniale dall'[art. 9, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986](#), **ovvero lo 0,5%**, di cui all'[art. 6](#) della medesima Tariffa, in presenza di mere quietanze).

In linea con il dato letterale della norma di riferimento, anche la **giurisprudenza di legittimità** (in tal senso, da ultimo: Cass., [n. 5745/2018](#) e [n. 24506/2018](#)) e la **prassi amministrativa** ([risposta a interpello n. 439/E/2019](#) e [risoluzione n. 91/E/2016](#)) sono concordi nel ritenere che **dette ipotesi scontano unicamente la tassazione in misura fissa** (ferma restando l'eventuale imposta proporzionale sul corrispettivo ove pattuito). Si evidenzia la **coerenza delle risposte a interpello sopra citate**, pur non affrontando le stesse espressamente il tema del patto di famiglia.